

Quotidiano del FISCO

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 03/03/2016

Sottoscrizione digitale per le start-up innovative

di Angelo Busani

È quasi pronto l'apparato normativo che permette la costituzione di società start-up innovative nella forma della Srl non semplificata mediante la sottoscrizione digitale di una modulistica standard (elettronica) senza l'intervento di un notaio. Resta però possibile procedere con atto notarile tradizionale o con atto notarile in formato digitale, sottoscritto con firme digitali.

Il ministro dello Sviluppo economico ha firmato nei giorni scorsi il decreto che detta le modalità attuative per redigere e sottoscrivere con firma digitale l'atto costitutivo e lo statuto della Srl start-up e per la sua iscrizione nel Registro delle imprese.

Resta ora solo da emanare il conseguente decreto direttoriale con l'approvazione del modello informatico e della modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile on-line. Il decreto del Mise propone una bozza standard di atto costitutivo e di statuto (assai articolato e minuzioso) di obbligatorio utilizzo per chi vuole effettuare la costituzione della Srl start-up innovativa con firma digitale: la conformità dell'atto sottoscritto digitalmente al modello standard approvato con il decreto Mise è infatti condizione necessaria per l'iscrizione della start-up innovativa nel Registro Imprese; gli unici spazi di manovra concessi all'utente sono il riempimento degli spazi del modello lasciati volutamente in bianco e la scelta tra più opzioni quando il modulo standard propone una pluralità di soluzioni tra loro alternative.

La possibilità di costituire start-up innovative senza notaio trova fonte normativa nell'articolo 4, comma 10-bis, del Decreto legge 3/2015, convertito in Legge 33/2015, il quale ha dunque reso possibile che queste società, caratterizzate dal fatto di avere quale oggetto «esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» (articolo 25 dl 179/2012, convertito in legge 221/2012) possano essere costituite, oltre che con atto pubblico, anche con scrittura privata elettronica firmata digitalmente dall'unico socio o da tutti i soci che costituiscono la società (con la precisazione che, in caso di pluralità di soci, occorre che tutti firmino entro il decimo giorno successivo a quello nel quale è stata apposta la prima sottoscrizione).

Una volta completato l'iter di sottoscrizione, il documento informatico va presentato per l'iscrizione al Registro delle imprese, competente per territorio in ragione della sede legale della società neo costituita, entro il ventesimo giorno successivo all'ultima sottoscrizione; contestualmente, va presentata la domanda di iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle imprese dedicata alle società start-up. Avvenuta la presentazione, il Registro delle imprese effettua le sue verifiche e procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni (ridotti a 5 nel caso di atto notarile sottoscritto digitalmente) dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, apponendo la dicitura "start-up costituita a norma dell'articolo 4 comma 10-bis del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in

corso di iscrizione in sezione speciale”. Al momento dell’iscrizione nella Sezione Speciale, l’ufficio elimina la predetta dicitura provvisoria.

Qualora la società venga cancellata dalla Sezione Speciale per motivi sopravvenuti alla valida iscrizione alla Sezione stessa, la società mantiene tuttavia l’iscrizione nella Sezione ordinaria del Registro delle Imprese, «senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall’articolo 2480 del codice civile» (articolo 4 del decreto Mise).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati